



COMUNE DI ONORE

Provincia di Bergamo

Via S. Antonio, 94 - 24020 Onore (BG)

codice fiscale e partita I.V.A. 00636350167

tel. 034671191 - fax 034674456 - www.comune.onore.bg.it - e.mail info@comune.onore.bg.it

Codice Ente: 10153

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 35 del 17-12-2011

**Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALLA
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L' ANNO 2012**

L'anno duemilaundici il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 09:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

GIANPIETRO SCHIAVI	P	SAVOLDELLI EUGENIO	A
BOARATO CLAUDINA GIOVANNA	P	SCHIAVI FABIO	P
BORLINI MASSIMO	P	SCHIAVI GIUSEPPE	P
COLOTTI DANIELE	A	SCHIAVI GUGLIELMO	P
DE ROSA RENATO	P	SCHIAVI MARIO BORTOLO	P
FERRARI WALTER	P	TOMASONI ABRAMO	P
LUIGI ROSSATO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor SCHIAVI GIANPIETRO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor SALVATORE ALLETO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile -Sì-

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità Tecnico/Amministrativa

Il sottoscritto DILETTI DUILIO, nelle sue qualità di responsabile del servizio **Contabilità - Finanze**, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **esperita** l'istruttoria di competenza, **esprime parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa sulla presente proposta di deliberazione

Onore 17-12-2011

Il Responsabile del Servizio Contabilità - Finanze
F.to DILETTI DUILIO

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALL' ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO

Il sottoscritto Dr. SALVATORE ALLETTO, nella sua qualità di segretario comunale, , **esperita** l'istruttoria di competenza, **esprime**, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la seguente valutazione di conformità nei termini che seguono:

"Nel presente provvedimento deliberativo l'azione amministrativa si appalesa conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti del Comune".

Onore 17-12-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SALVATORE ALLETTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che :

- l'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato da ultimo dall'art. 40, c. 7, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, testualmente recita:
 - “1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
 2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.
 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.
 - 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
 4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.

.....omissis.....”

RICORDATO che:

- l'art. 77 bis, c.30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, c.123, legge 13 dicembre 2010, n.220, hanno disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPeF, o la sua applicazione per i Comuni che non ne avevano mai deliberazione l'applicazione,
- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 relativo alle “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” prevede la possibilità di applicare sin dall'anno 2011 l'addizionale IRPeF, con un'aliquota non superiore allo 0,2%;
- il DL 138/2011 ha sbloccato dal 2012 la possibilità per i Comuni di intervenire sull'addizionale IRPEF passando dall'aliquota zero direttamente allo 0,8%, ovvero di spaziare all'interno di questo intervallo, consentendo inoltre di differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
- è attribuita al Consiglio comunale la competenza a determinare l'aliquota di compartecipazione all'Imposta sul reddito delle persone fisiche,
- con propria deliberazione nr. 34 in data odierna è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

UDITA la relazione del Sindaco e le evidenti ricadute negative sugli enti locali conseguenti alla manovra in essere da parte del Governo centrale così da obbligare il nostro Comune all'adozione di provvedimenti che permettano di mantenere i servizi sin qui assicurati con il reperimento delle relative risorse;

VISTO l'art. 13, comma 16 del D.L. n. 201/2011;

DATO ATTO, altresì, del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio di contabilità finanza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica amministrativa/contabile del presente atto;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla conformità giuridico/amministrativa del presente atto;

UDITA la relazione dell'Assessore al bilancio;

VISTI:

- il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- il D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

Con voti favorevoli nove, contrari uno (Borlini), astenuti uno (Schiavi Giuseppe), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati :

DI DETERMINARE per l'anno 2012 l'aliquota dell' addizionale IRPeF applicabile in questo Comune nella misura annua dello 0,4% (zerovirgolaquattropercento).

DI ESENTARE per l'anno 2012 dall'applicazione dell'addizionale IRPeF applicabile in questo Comune i redditi fino a 15.000,00(quindicimila) euro.

DI INCARICARE il responsabile di servizio di provvedere agli adempimenti di competenza conseguenti al presente deliberato.

DI DICHIARARE, Con voti favorevoli nove, contrari uno (Borlini), astenuti uno (Schiavi Giuseppe), espressi nelle forme di legge con apposita separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4[^], del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to SCHIAVI GIANPIETRO

Il Segretario
F.to SALVATORE ALLETTO

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Comunale il giorno 17-12-2011 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal giorno 17-12-2011 al giorno 11-01-2012.

ONORE, li 17-12-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SALVATORE ALLETTO

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

ESECUTIVITA'

Si certifica:

che la suesesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata comunicata ai capi gruppo consiliari in data 17-12-2011.

che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio il 17-12-2011, per quindici giorni consecutivi, senza riportare nei successivi dieci giorni dal termine della pubblicazione, denunce di vizi di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva il 11-01-2012, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Immediatamente eseguibile **Sì**

che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio il 17-12-2011,, ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ONORE, li 12-01-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SALVATORE ALLETTO